

Legge di Bilancio 2020

Lettera informativa n. 1/2020 Tax Professional Practice

Uffici

Milano

Via Vittor Pisani 27, 20124
T: +39 02 676441

Ancona

Via I° Maggio 150/a, 60131
T: +39 071 2916378

Bologna

Via Innocenzo Malvasia 6, 40131
T: +39 051 4392711

Firenze

Viale Niccolò Machiavelli 29, 50125
T: +39 055 261961

Genova

P.zza della Vittoria 15/12, 16121
T: +39 010 5702225

Napoli

Via F. Caracciolo 17, 80122
T: +39 081 662617

Padova

Piazza Salvemini 2, 35131
T: +39 049 8239611

Perugia

Via Campo di Marte 19, 06124
T: +39 075 5734518

Pescara

P.zza Duca D'Aosta 31, 65121
T: +39 085 4210479

Roma

Via Adelaide Ristori 38, 00197
T: +39 06 809631

Torino

C.so Vittorio Emanuele II 48, 10123
T: +39 011 883166

Verona

Via Leone Pancaldo 68, 37138
T: +39 045 8114111

Nella presente Lettera Informativa sono riepilogate le principali novità fiscali contenute nella L. n. 160 del 27 dicembre 2019 (c.d. Legge di Bilancio 2020), pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2019 ed entrata in vigore il 1 gennaio 2020.

CREDITI D'IMPOSTA

Bonus beni strumentali (Art. 1, commi 184-197)

Con la Legge di Bilancio 2020, in sostituzione del super e dell'iper ammortamento, è stato istituito uno specifico credito d'imposta (o 'bonus'), che varia a seconda della tipologia dell'investimento effettuato dal contribuente (ossia se ricompreso negli allegati A e B della L. n. 232 dell'11 dicembre 2016 oppure in un *tertium genus* indicato dalla Legge citata, ossia 'beni strumentali nuovi ordinari'). In linea generale, le caratteristiche del *bonus* sono la sua incedibilità ed intrasferibilità assoluta, l'esclusione dello stesso dalla base imponibile delle imposte dirette e la sua cumulabilità con altre agevolazioni. Nella maggior parte dei casi, il credito, a seconda dell'investimento, è utilizzabile soltanto mediante compensazione in cinque o tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno successivo od a quello di interconnessione od i entrata in funzione del bene. Tale istituto è fruibile dalle imprese residenti in Italia, nonché dalle stabili organizzazioni di soggetti esteri ed ivi localizzate, purché non siano soggette a procedure concorsuali e sempreché rispettino:

- i. le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, proprie di ciascun settore;
- ii. gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Il *bonus de quo* si concretizza in un credito d'imposta per gli investimenti qualificabili come coerenti con il piano 'Impresa 4.0'. In particolare, per gli investimenti in beni materiali compresi nell'allegato A, di cui alla L. n. 232/2016, l'incentivo è pari:

- i. al 40% del costo per la quota di investimenti fino ad Euro 2,5 milioni;
- ii. al 20% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro, e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari ad Euro 10 milioni.

A ciò fanno eccezione una serie di beni strumentali identificati dal comma 187 dell'art. 1 citato, tra i quali – a titolo di esempio – vi rientrano i beni di cui all'art. 164, comma 1, del TUIR

Diversamente, per i beni immateriali di cui all'allegato B della L. n. 232/2016, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari ad Euro 700.000. In ultimo, per i beni diversi da quelli indicati negli elenchi allegati alla L. n. 232/2016, rientranti nel citato *tertium genus*, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 6% del costo determinato ai sensi dell'art. 110, comma 1, lett. b), del TUIR. Ciascuno dei predetti investimenti deve essere effettuato a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Inoltre, gli investimenti in beni strumentali nuovi devono essere destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. Se, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell'investimento, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all'estero, il *bonus* è ridotto, escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo. Pertanto, il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi. Fermo restando quanto rappresentato, il contribuente che intende beneficiare del citato *bonus*, non soltanto deve comunicarlo al Ministero dello Sviluppo Economico, ma altresì deve conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. Inoltre, a meno che il bene non abbia un costo unitario di acquisizione non superiore ad Euro 300.000 (nel cui caso è sufficiente una dichiarazione resa dal legale rappresentante), il contribuente deve produrre una perizia tecnica semplice o un attestato di conformità, dal quale risulti che i beni (i) possiedono caratteristiche tecniche e degli altri requisiti (ie. interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione od alla rete di fornitura) per beneficiare del credito e (ii) sono interconnessi. A questo proposito, si segnala a che con apposito Decreto direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico sono stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della citata comunicazione.

Credito d'imposta per R&S (Art. 1, commi 198-209)

Con la Legge di Bilancio 2020, cambia altresì il credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative. In linea generale, le caratteristiche del credito *de quo* sono la sua incedibilità ed intrasferibilità assoluta, l'esclusione dello stesso dalla base imponibile delle imposte dirette e la sua cumulabilità con altre agevolazioni. Tale credito è utilizzabile soltanto mediante compensazione in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione.

L'istituto è fruibile dalle imprese residenti in Italia, nonché dalle stabili organizzazioni di soggetti esteri ed ivi localizzate, purché non siano soggette a procedure concorsuali, sempreché siano destinatarie di sanzioni interdittive, di cui all'art. 9, comma 2, del D.Lgs. n. 231 dell'8 giugno 2001, e rispettivamente:

- i. le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, proprie di ciascun settore;
- ii. gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. Ciò posto, il credito R&S, presuppone che il contribuente sostenga specifiche spese e, in relazione alla natura delle stesse, è modulato il beneficio d'imposta.

I costi che fruiscono del credito in esame, possono essere:

- i. di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico (cfr. art. 1, comma 200, della Legge di Bilancio 2020);
- ii. di innovazione tecnologica per le attività diverse da quelle indicate nel comma 200, finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorativi (cfr. art. 1, comma 201, della Legge di Bilancio 2020);
- iii. di *design* e di ideazione estetica, svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell'occhialeria, orafa, del mobile e dell'arredo e della ceramica, per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari (cfr. art. 1, comma 202, della Legge di Bilancio 2020).

Inoltre, a seconda dell'attività, muta il credito d'imposta:

- i. per quelle di cui al comma 200, il credito d'imposta è pari al 12% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo di Euro 3 milioni, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi;
- ii. per quelle di cui al comma 201, il credito d'imposta è riconosciuto, separatamente, in misura pari al 6% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di Euro 1,5 milioni, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi;
- iii. per quelle di cui al comma 202, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 6% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di Euro 1,5 milioni, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.

Fermo restando quanto sopra, per le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 201 e finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o migliorati per il raggiungimento di un

obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0 (individuati con il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico previsto dal comma 200), il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 10% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di Euro 1,5 milioni, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Nel rispetto dei massimali indicati ed a condizione della separazione analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attività, è possibile applicare il beneficio anche per più attività ammissibili nello stesso periodo d'imposta. In ogni caso, il contribuente, per beneficiare del credito R&S, deve ottenere dal revisione legale dei conti un certificato che attesti l'effettivo sostentamento delle menzionate spese e, inoltre, deve redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sotto-progetti in corso di realizzazione. Nel caso in cui si accerti l'indebita fruizione anche parziale del credito d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni. Inoltre, nell'ambito delle verifiche e dei controlli, qualora si rendano necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine all'ammissibilità di specifiche attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica o di altre attività innovative nonché in ordine alla pertinenza e alla congruità delle spese sostenute dall'impresa, l'Agenzia delle entrate può richiedere al Ministero dello Sviluppo Economico di esprimere il proprio parere.

Formazione 4.0 (Art. 1, commi 210-217)

Il credito d'imposta introdotto con l'art. 1, commi da 46 a 56, della L. n. 205 del 27 dicembre 2017, attinente le spese di formazione del personale dipendente, coerenti con il piano Impresa 4.0, è esteso anche per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. Più nel dettaglio, il predetto credito è riconosciuto:

- i. nei confronti delle c.d. 'piccole imprese', in misura pari al 50% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di Euro 300.000;
- ii. nei confronti delle c.d. 'medie imprese', in misura pari al 40% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di Euro 250.000;
- iii. nei confronti delle c.d. 'grandi imprese', in misura pari al 30% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di Euro 250.000.

In ogni caso, la misura del credito d'imposta è aumentata per tutte le imprese, fermi restando i limiti massimi annuali, al 60% qualora i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati. Il credito *de quo* è incedibile, oltretutto intrasmissibile ed è utilizzabile soltanto in compensazione, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle citate spese ammissibili. Il predetto beneficio fiscale rimane inoltre precluso non soltanto alle imprese in difficoltà, di cui al Regolamento UE n. 651/2014 del 17 giugno 2014, ma altresì a quelle destinatarie di sanzioni

interdittive, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.Lgs. n. 231 del 8 giugno 2001, ed a quelle non in regola con le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. In ultimo, rispetto alla precedente versione, si segnala che è stato eliminato l'obbligo di stipula di contratti collettivi aziendali o territoriali. In ultimo, si segnala che, rispetto alla previgente formulazione della disciplina del credito R&D, non è più obbligatorio dettagliare le attività di formazione nei contratti collettivi aziendali o territoriali, depositati presso l'Ispezzato territoriale del lavoro competente.

Proroga credito imposta investimenti al Sud (Art. 1, comma 319)

La Legge di Stabilità 2020 prevede la proroga di un anno del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno. La misura contiene agevolazioni per l'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature varie relativi alla creazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, nonché per la diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente. Un anno in più anche per il credito d'imposta Sisma per gli investimenti nei Comuni del centro Italia colpiti dal terremoto del 24 agosto 2016. Mentre il bonus per le zone economiche speciali - ZES viene confermato fino al 2021.

IMPOSTE DIRETTE

Reintroduzione dell'ACE ed abrogazione della mini-IRES (Art. 1, comma 287)

La Legge di Bilancio 2020 ha ripristinato l'ACE (introdotta dall'art. 1 del D.L. n. 201/2011) a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 (periodo di imposta 2019 per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare) e, al contempo, ha provveduto ad abrogare, a partire dal medesimo periodo di imposta, la c.d. 'mini-IRES' (prevista dall'art. 2, commi 1 - 8, del D.L. n. 34/2019), che di fatto non ha mai trovato concreta applicazione.

Pertanto, come evidenziato dalla Relazione al Ddl di bilancio 2020, il beneficio dell'ACE opera in regime di continuità temporale. Difatti, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare, l'ACE viene ripristinata già dal 2019, senza che vi sia alcuna interruzione da un anno all'altro nella relativa fruizione dell'agevolazione. Tuttavia, rispetto al passato, la Legge di Bilancio 2020 ha ulteriormente ridotto l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio, fissandola all'1,3%.

Modifica calcolo 'fringe benefit auto aziendali' (Art. 1, commi 632-633)

Attualmente, e fino al 30 giugno 2020, per il dipendente, l'attribuzione di un veicolo ad uso promiscuo determina un *fringe benefit* pari al 30% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 Km, determinabile sulla base di un costo chilometrico stabilito dalle tabelle ACI.

Con le nuove regole la situazione cambierà notevolmente, non senza alcune complicazioni.

Infatti, per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a partire dal 1° luglio 2020, ai fini del calcolo, occorrerà prendere in considerazione anche un'altra variabile: il grado di inquinamento del veicolo, espresso in termini di emissioni di CO2.

In particolare, la nuova norma prevede che, fermo restando l'attuale modalità di calcolo (percorrenza convenzionale di 15.000 Km calcolata sulla base del costo chilometrico ACI, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente), la percentuale da applicare sarà la seguente:

- 25% per i veicoli con valori di emissione di CO2 fino a 60g/km;
- 30% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 60g/km ma non a 160g/km;
- 40% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 160g/km ma non a 190g/km;
- 50% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiore a 190g/km.

L'imposta sui servizi digitali (la c.d. 'Digital Tax') - (Art. 1, comma 678)

Dopo anni di tentativi, la *Digital Tax* è in vigore dal 1° gennaio 2020. A questo riguardo, occorre premettere che la disciplina di riferimento adotta in larga parte l'impianto normativo della precedente versione della *Digital Tax*, la quale, tuttavia, non è mai entrata in vigore. A questo riguardo, occorre tenere presente che l'obiettivo dichiarato dal Legislatore è di tassare in Italia ricavi originati nel corso dell'anno dai c.d. 'servizi digitali', resi agli utenti localizzati in Italia, identificati come tali facendo riferimento all'indirizzo di protocollo *internet* (IP) del dispositivo utilizzato o ad altro sistema di geo-localizzazione, nel rispetto delle regole relative al trattamento dei dati personali.

Ciò premesso, nell'alveo dei predetti servizi digitali rientrano tre categorie distinte di prestazioni:

- la veicolazione su un'interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia, ai sensi dell'art. 1, comma 37, lett. a), Legge di Bilancio 2020;
- la messa a disposizione di un'interfaccia multimediale, con l'obiettivo di consentire agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi, ai sensi dell'art. 1, comma 37, lett. b), Legge di Bilancio 2020;
- la trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall'utilizzo di un'interfaccia digitale, ai sensi dell'art. 1, comma 37, lett. c), Legge di Bilancio 2020.

A questi fini, rimangono fiscalmente irrilevanti:

- i. la messa a disposizione di un'interfaccia digitale il cui scopo esclusivo o principale è la fornitura agli utenti contenuti digitali, servizi di comunicazione o servizi di pagamento, da parte del soggetto che gestisce l'interfaccia stessa;
- ii. la fornitura di servizi finanziari regolamentati, elencati dal comma 37, da parte di entità finanziarie regolamentate, tramite la messa a disposizione di un'interfaccia digitale;

- iii. la cessione di dati, da parte dei soggetti sub. (ii);
- iv. la fornitura diretta di beni e servizi, nell'ambito di un servizio di intermediazione digitale;
- v. la fornitura di beni o servizi ordinati attraverso il sito *web* del fornitore di quei beni e servizi, quando il fornitore non svolge funzioni di intermediario;
- vi. lo svolgimento delle attività di organizzazione e gestione di piattaforme telematiche per lo scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonché la trasmissione dei relativi dati ivi raccolti e ogni altra attività connessa.

Rimangono ugualmente esclusi dalla base imponibile i ricavi determinati da servizi digitali resi a livello *intercompany*. Ciò posto, l'aliquota di riferimento è pari al 3% e colpisce gli operatori economici, sia come singoli sia a livello di gruppo, che, nel corso dell'anno precedente a quello fiscalmente di riferimento, sono titolari di ricavi pari o superiori ad Euro 750 milioni, dei quali almeno Euro 5.5 milioni devono essere realizzati tramite servizi digitali resi nel territorio dello Stato. Per rilevare mensilmente le informazioni sui ricavi dei servizi imponibili, così come gli elementi per calcolare il raggiungimento delle citate soglie, è previsto che i predetti soggetti passivi debbano tenere un'apposita contabilità. Circa gli oneri di liquidazione e quelli dichiarativi, si segnala che la *Digital Tax* si applica sui ricavi derivanti dalla fornitura dei servizi digitali, così come sopra identificati, realizzati dai soggetti passivi, nel corso dell'anno solare. L'imposta in esame è liquidata su base annuale (più precisamente, entro il 16 febbraio dell'anno solare successivo a quello fiscalmente di riferimento) ed è soggetta ad una dichiarazione annuale, da presentare entro il 31 marzo successivo. Qualora i soggetti passivi appartengano ad un medesimo gruppo, è nominata una singola società responsabile dei citati oneri, al fine di garantire e semplificare l'assolvimento degli obblighi derivanti dalle disposizioni in commento. Diversamente, i soggetti passivi non residenti, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, stabiliti in uno Stato diverso da uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo con il quale l'Italia non ha concluso un accordo di cooperazione amministrativa per la lotta contro l'evasione e la frode fiscale e un accordo di assistenza reciproca per il recupero dei crediti fiscali, devono nominare un rappresentante fiscale per assolvere gli obblighi di dichiarazione e di pagamento della *Digital Tax*. Ciò premesso, quando un servizio imponibile è fornito nel territorio dello Stato nel corso di un anno solare, il totale dei ricavi tassabili in capo al soggetto passivo è il prodotto della totalità dei ricavi derivanti dai servizi digitali, ovunque realizzati, per la percentuale rappresentativa della parte di tali servizi collegata al territorio dello Stato. Ed invero, tale percentuale è pari:

- i. per i servizi di cui al comma 37, lett. a), alla proporzione dei messaggi pubblicitari collocati su un'interfaccia digitale in funzione di dati relativi ad un utente che consulta tale interfaccia mentre è localizzato nel territorio dello Stato;
- ii. per i servizi di cui al comma 37, lett. b), se: 1) il servizio comporta un'interfaccia digitale multilaterale che facilita le corrispondenti cessioni di beni o prestazioni di servizi direttamente tra gli utenti, alla

proporzione delle operazioni di consegna di beni o prestazioni di servizi per le quali uno degli utenti dell'interfaccia digitale è localizzato nel territorio dello Stato; 2) il servizio comporta un'interfaccia digitale multilaterale di un tipo che non rientra tra quelli di cui al n. 1), alla proporzione degli utenti che dispongono di un conto aperto nel territorio dello Stato che consente di accedere a tutti o parte dei servizi disponibili dell'interfaccia e che hanno utilizzato tale interfaccia durante l'anno solare in questione;

- iii. per i servizi di cui al comma 37, lett. c), alla proporzione degli utenti per i quali tutti o parte dei dati venduti sono stati generati o raccolti durante la consultazione, quando erano localizzati nel territorio dello Stato, di un'interfaccia digitale.

In ultimo, con riguardo l'efficacia temporale della *Digital Tax*, deve essere riportato che la stessa, così come concepita dal Legislatore, ha lo scopo di anticipare le iniziative fiscali in proposito che sia l'Unione Europea sia l'OCSE stanno discutendo. Di conseguenza, una volta che i menzionati interventi transnazionali verranno posti in essere, l'imposta *de qua* sarà automaticamente abrogata, al fine di evitare discrasie circa il trattamento fiscale dei ricavi da servizi digitali a livello internazionale e quello locale.

Rivalutazione beni d'impresa (Art. 1, commi 693-704)

La legge di Bilancio 2020 ripropone le disposizioni in materia di rivalutazione dei beni d'impresa e di affrancamento del saldo attivo di rivalutazione. Rispetto ai precedenti provvedimenti si riduce l'aliquota dell'imposta sostitutiva che sarà pari al 12% per i beni ammortizzabili e al 10% per quelli non ammortizzabili. Sarà inoltre possibile effettuare il pagamento delle imposte sostitutive dovute in forma rateizzata, con un numero di rate variabile da tre a sei a seconda dell'entità dell'imposta dovuta.

Deducibilità dell'IMU su beni strumentali (Art. 1, commi 772 e 773)

La legge di bilancio 2020 modifica la disciplina della deducibilità dell'IMU relativa agli immobili strumentali dal reddito ai fini IRES.

In particolare la deducibilità viene prevista nelle seguenti percentuali:

- 50% dal periodo di imposta successivo a quello in corso dal 31/12/2018;
- 60% dal periodo di imposta successivo a quello in corso dal 31/12/2019;
- 60% dal periodo di imposta successivo a quello in corso dal 31/12/2020;
- 100% per i periodi di imposta successivi a quello in corso dal 31/12/2021.

Viene così modificato l'assetto stabilito dall'art. 3 del DL 34/2018, c.d. 'Decreto Crescita', per il quale si veda anche la nostra [Lettera Informativa n. 4/2019](#).

Rimane invariata la integrale indeducibilità dell'IMU dal reddito ai fini IRAP.

Deducibilità delle svalutazioni e perdite su crediti di banche e assicurazioni - Modifica al regime transitorio (Art. 1, comma 712)

Il D.L. n. 83 del 2015 ha stabilito per gli enti creditizi e finanziari e per le imprese di assicurazione un meccanismo di deducibilità frazionata, ai fini IRES e IRAP, dello stock di rettifiche su crediti esistenti al 31 dicembre 2015, nei periodi di imposta dal 2016-2025 sulla base di determinate quote.

Già la Legge di Bilancio 2019 era intervenuta su tale regime di deducibilità, prevedendo lo slittamento di 8 anni (i.e. al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2026) della deducibilità ai fini IRES e IRAP del 10% delle svalutazioni e delle perdite su crediti, originariamente di competenza del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 (si veda la nostra [Lettera Informativa n. 1/2019](#)).

Con la Legge di Bilancio 2020 viene ulteriormente modificato il regime transitorio citato, facendo slittare la deducibilità IRES ed IRAP del 12% dello stock di svalutazioni e perdite su crediti, originariamente stabilita per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e ai tre successivi.

Tuttavia, come specificato dall'art. 1, comma 715, della Legge di Bilancio 2020, ai fini della determinazione degli acconti IRES e IRAP dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 (i.e. 2019 per i soggetti 'solari'), non si tiene conto della novità in esame.

Deducibilità delle perdite attese su crediti in sede di prima applicazione dell'IFRS - Modifica al regime transitorio (Art. 1, comma 713)

L'art. 7, comma 3, del decreto ministeriale del 10 gennaio 2018 in materia di IFRS 9⁽¹⁾ ha previsto l'applicabilità ai componenti reddituali derivanti esclusivamente dall'adozione del modello di rilevazione delle perdite attese su crediti, previsto dall'IFRS 9, iscritti in bilancio in sede di prima adozione dello stesso IFRS 9, delle regole ordinarie del TUIR in materia di rettifiche di valore dei crediti vigenti nel primo periodo di imposta di prima applicazione del predetto principio contabile internazionale, così sancendone l'integrale deducibilità.

L'art. 1, commi 1067-1069, della Legge di Bilancio 2019 è intervenuto ad integrazione della disposizione di cui sopra, stabilendo per i soggetti a cui si applicano le disposizioni di cui all'art. 106, comma 3, del TUIR (i.e. enti creditizi e finanziari ed imprese assicurative) la ripartizione in dieci periodi di imposta della deducibilità, ai fini IRES ed IRAP, delle perdite attese su crediti nei soli confronti della clientela, iscritti in sede di prima adozione dell'IFRS 9 (si veda la nostra [Lettera Informativa n. 1/2019](#))⁽²⁾.

(1) Trattasi nello specifico del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 10 gennaio 2018 recante disposizioni di coordinamento tra il principio contabile internazionale adottato con il Regolamento 22 novembre 2016, n. 2016/2067 che modifica il Regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'International Financial Reporting Standard 9, e le regole di determinazione della base imponibile dell'IRES e dell'IRAP, ai sensi dell'articolo 4, comma 7-quater, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.

(2) Più nel dettaglio, la Legge di Bilancio 2019 ha previsto che i componenti reddituali derivanti esclusivamente dall'adozione del modello di rilevazione delle perdite attese su crediti di cui al paragrafo 5.5 dell'IFRS 9, iscritti in bilancio in sede di prima adozione del medesimo IFRS 9, nei confronti della clientela, fossero deducibili dalla base imponibile IRES ed IRAP i) per il 10% del loro ammontare nel periodo d'imposta di prima adozione dell'IFRS 9 (i.e. 2018 per i soggetti 'solari'); ii) per il restante 90% in quote costanti nei nove periodi d'imposta successivi (dal 2019 al 2027 per i soggetti 'solari').

Con la Legge di Bilancio 2020 viene modificato il regime di deducibilità in commento, mediante il differimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2028 (i.e. 2028 per i soggetti 'solari') della deduzione della quota del 10% prevista per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 (i.e. 2019 per i soggetti 'solari'). Pertanto, con riferimento al predetto tale periodo d'imposta non spetta alcuna deduzione.

Tuttavia, come specificato dall'art. 1, comma 715, della Legge di Bilancio 2020, ai fini della determinazione degli acconti IRES e IRAP dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 (i.e. 2019 per i soggetti 'solari'), non si tiene conto della novità in esame.

Deducibilità delle quote di ammortamento dell'avviamento e delle altre attività immateriali - Modifica al regime transitorio (art. 1, comma 714)

La Legge di Bilancio 2020 modifica il regime di deducibilità – previsto dall'art. 1, comma 1079, della Legge di Bilancio 2019 – delle quote di ammortamento pregresse relative al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali il cui riconoscimento fiscale ha dato luogo all'iscrizione in bilancio di attività per imposte anticipate, a cui si applica la disciplina sulla trasformazione in crediti di imposta.

In particolare, la Legge di Bilancio 2019 ha previsto una rimodulazione della deducibilità delle quote di ammortamento relative agli avviamenti e alle altre attività immateriali dettata dai commi 55, 56-bis, 56-bis.1 e 56-ter dell'art. 2 del D.L. n. 225/2010 (c.d. DTA qualificate), e che risultano non dedotte ai fini IRES e IRAP nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, secondo le seguenti percentuali:

- 5% nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019;
- 3% nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020;
- 10% nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021;
- 12% nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027;
- 5% nei periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2028 e al 31 dicembre 2029.

La Legge di Bilancio 2020 interviene sulla disciplina dettata dalla precedente legge di bilancio, prevedendo che, sia ai fini IRES, sia ai fini IRAP, la deduzione della quota del 5% - originariamente spettante per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 - è differita, in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 e ai quattro successivi (i.e. 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029, per i soggetti 'solari').

Pertanto, per effetto della modifica, non spetta alcuna deduzione con riferimento al periodo di imposta 2019.

Tuttavia, come specificato dall'art. 1, comma 715, della Legge di Bilancio 2020, ai fini della determinazione degli acconti IRES e IRAP dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 (i.e. 2019 per i soggetti 'solari'), non si tiene conto della novità in esame.

IMPOSTE INDIRETTE

Plastic Tax (Art. 1, comma da 634-658)

È istituita una nuova imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (MACSI) con funzione di contenimento, protezione, manipolazione, consegna di merci o prodotti alimentari.

Per essere soggetti ad imposti tali manufatti devono:

- essere realizzati con impiego, anche parziale, di materie plastiche costituite da polimeri organici di origine sintetica;
- non essere ideati, progettati o immessi sul mercato per compiere più trasferimenti nel loro ciclo di vita, o per essere riutilizzati per lo stesso scopo.

Sono inclusi anche i prodotti semilavorati con impiego, anche parziale, di materie plastiche utilizzati per realizzare i MACSI.

Sono esclusi i prodotti compostabili secondo la norma UNI EN 13432:2002, i dispositivi medici e i MACSI per contenimento o protezione di medicinali.

L'imposta è fissata nella misura di Euro 0,45 al kg di materia plastica contenuta nel MACSI.

Per i MACSI, l'obbligazione sorge al momento;

- della produzione,
- dell'importazione definitiva nel territorio nazionale
- dell'introduzione nel territorio dello Stato da altri Paesi dell'Unione Europea

L'imposta diviene esigibile all'atto dell'immissione in consumo dei MACSI nel territorio nazionale⁽³⁾.

Sono obbligati al pagamento dell'imposta:

- a. il fabbricante, per i MACSI realizzati nel territorio nazionale;
- b. per i MACSI provenienti da altri Paesi dell'Unione europea, (i) il soggetto che acquista i MACSI nell'esercizio dell'attività economica, (ii) il cedente qualora i MACSI siano acquistati da un consumatore privato;
- c. l'importatore, per i MACSI provenienti da Paesi terzi.

Non è considerato fabbricante chi produce MACSI utilizzando come materia prima o semilavorati altri MACSI per i quali l'imposta sia dovuta da un altro soggetto.

L'imposta non è dovuta per i MACSI ceduti dal fabbricante in altri Paese dell'Unione Europea ovvero esportati, e laddove sia stata già versata da un soggetto diverso, la stessa è rimborsata al cedente intraUE o all'esportatore.

(3) L'immissione in consumo dei MACSI nel territorio nazionale si verifica:

a) per i MACSI realizzati nel territorio nazionale, all'atto della loro cessione ad altri soggetti nazionali;
b) per i MACSI provenienti da altri Paesi dell'Unione europea:
1) all'atto dell'acquisto nel territorio nazionale nell'esercizio dell'attività economica;
2) all'atto della cessione effettuata nei confronti di un consumatore privato;
c) per i MACSI provenienti da Paesi terzi, all'atto della loro importazione definitiva nel territorio nazionale.

I soggetti obbligati devono presentare dichiarazioni trimestrali all'Agenzia delle dogane e monopoli con tutti gli elementi necessari a determinare il debito d'imposta, tali dichiarazioni vanno presentate entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento⁽⁴⁾.

Per i MACSI provenienti da altri paesi UE acquistati da consumatore privato, il cedente presenta la dichiarazione trimestrale tramite rappresentante fiscale.

Il versamento è effettuato tramite versamento unitario (ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997) con possibilità di compensazione con altre imposte o tributi, entro lo stesso termine per la presentazione della dichiarazione.

L'imposta sui MACSI provenienti da Paesi extra UE è accertata e riscossa dall'Agenzia delle dogane e monopoli.

Il mancato pagamento è sanzionato con importo pari dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore comunque ad Euro 500; il ritardo nel pagamento è sanzionato con un importo pari al 30% dell'imposta, non inferiore ad Euro 250. La presentazione tardiva della dichiarazione trimestrale è sanzionata con importo da Euro 500 ad Euro 5.000.

Per l'adeguamento tecnologico per la produzione di manufatti compostabili secondo lo standard EN 1342:2002 viene riconosciuto un credito d'imposta pari al 10% delle spese sostenute dall'1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, fino a un massimo di 20.000 €. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui viene concesso. Alle spese per attività di formazione correlate all'adeguamento tecnologico sostenute dall'1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 si applica la disciplina del credito di imposta per le spese di formazione del personale dipendente, di cui all'art. 1 commi 78-81 della Legge n. 145 del 2018.

Le modalità di attuazione dell'imposta verranno stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e monopoli da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il mese di maggio 2020. L'imposta istituita dalla legge di Bilancio 2020 entrerà in vigore dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Con riguardo alla documentazione richiesta e alle modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute e della corrispondenza delle stesse all'adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili verrà adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto del Ministro dell'Ambiente di concerto con il Ministro dell'economia e il Ministro dello sviluppo economico.

L'imposta sul consumo di bevande analcoliche edulcorate (il c.d. 'Sugar Tax') (Art. 1, commi 661-676)

La *Sugar Tax* è un'imposta sul trasferimento di bevande edulcorate, introdotta dalla Legge di Bilancio 2020, e si applica nella misura pari ad Euro 10 per ettolitro nel caso

di prodotti finiti e di Euro 0,25 per chilogrammo nel caso di prodotti predisposti a essere utilizzati previa diluizione.

Il momento impositivo e l'esigibilità del tributo, in generale, coincidono con:

- i. l'atto della cessione, anche a titolo gratuito, di bevande edulcorate, da parte del fabbricante nazionale o, se diverso da quest'ultimo, del soggetto nazionale che provvede al condizionamento, a consumatori nel territorio dello Stato ovvero a ditte nazionali esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita;
- ii. l'atto del ricevimento di bevande edulcorate da parte del soggetto acquirente, per i prodotti provenienti da Paesi appartenenti all'Unione europea;
- iii. l'atto dell'importazione definitiva nel territorio dello Stato, per le bevande edulcorate importate da Paesi non appartenenti all'Unione europea.

Di riflesso, i soggetti passivi della *Sugar Tax*, a seconda dell'evento da cui l'imposta dipende, possono essere il fabbricante nazionale ovvero il soggetto nazionale che provvede al condizionamento, l'acquirente o l'importatore. Costoro, salvo l'importatore, devono registrarsi presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, ottenendo uno specifico codice identificativo. Gli stessi, inoltre, devono determinare la *Sugar Tax* sulla base degli elementi indicati nella dichiarazione mensile, la quale deve essere presentata, ai fini dell'accertamento, entro il mese successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce. Entro lo stesso termine è effettuato il versamento dell'imposta dovuta. A questi fini, per le bevande edulcorate provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione Europea, l'imposta è accertata e riscossa dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con le modalità previste per i diritti di confine. La dichiarazione, a sua volta, è rettificabile dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro cinque anni dalla presentazione o dall'omessa presentazione, notificando un avviso di pagamento con un termine per adempiere di trenta giorni. Il mancato pagamento dell'imposta è soggetto alla sanzione amministrativa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore comunque ad Euro 500. In caso di ritardo pagamento, invece, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'imposta dovuta, non inferiore comunque ad Euro 250. Per la tardiva presentazione della dichiarazione e per ogni altra violazione delle citate disposizioni, si applica la sanzione amministrativa da Euro 500 ad Euro 5.000.

FISCALITA' INTERNAZIONALE

Accordo FATCA - Conti intestati a soggetti cittadini/residenti USA per cui non è stato acquisito il codice fiscale statunitense (Art. 1, commi 722 -723)

L'Accordo FATCA (*Foreign Account Tax Compliance Act*) – attuato in Italia, rispettivamente, con la legge del 18 giugno 2015 e il decreto del 6 agosto 2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – prevede l'obbligo, in capo alle istituzioni finanziarie italiane, di identificare la propria clientela al fine di comunicare all'IRS, per il tramite dell'Agenzia delle Entrate, le informazioni relative ai conti finanziari detenuti da cittadini statunitensi e da soggetti residenti ai fini fiscali negli Stati Uniti.

(4) Laddove l'imposta dovuta sia inferiore ad euro 10, non sussiste l'obbligo di versamento né di presentazione della dichiarazione. L'imposta non è dovuta per i MACSI contenuti nelle spedizioni rientranti nell'ambito di applicazione delle franchigie doganali di cui al regolamento CE n. 1186/2019 del Consiglio, del 16 novembre 2009.

La Legge di Bilancio 2020 ha stabilito che, a partire dal 1° gennaio 2020, le istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione (cd. *Reporting Italian Financial Institutions*), in caso di mancata acquisizione del codice fiscale statunitense per i conti finanziari intrattenuti da soggetti cittadini statunitensi/residenti negli Stati Uniti d'America:

- ottengono e comunicano all'Agenzia delle Entrate la data di nascita dei titolari dei conti esistenti al 30 giugno 2014, per cui non è stato acquisito il codice fiscale USA;
- richiedono, almeno una volta all'anno, ai titolari dei predetti conti il codice fiscale USA mancante;
- effettuano, prima dell'invio all'Agenzia delle Entrate dei dati dei conti finanziari, una *due diligence* fiscale sul cliente al fine di verificare l'acquisizione del codice fiscale USA mancante.

Il rispetto della procedura appena delineata ha rilevanti implicazioni ai fini sanzionatori. Infatti, a decorrere dal periodo di rendicontazione 2017, laddove vengano effettuati gli adempimenti descritti, non trovano applicazione le sanzioni previste dall'art. 9, commi 1 e 2, della L. 95/2015 (i.e. sanzione amministrativa da Euro 2.000 a Euro 21.000 stabilita dall'art. 10, commi 1 e 1-bis, del D.Lgs. n. 471/97) sancite per la violazione degli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale e di acquisizione delle informazioni, nonché per l'omessa, incompleta o inesatta comunicazione delle informazioni.

TRIBUTI LOCALI

Fiscalità locale – unificazione IMU e TASI (Art. 1, comma 780 e ss.)

La Legge di Bilancio 2020 accorpa le due principali imposte comunali, l'Imposta municipale propria (IMU) e il Tributo per i servizi indivisibili (TASI), di fatto eliminando quest'ultima e lasciando in vigore la sola IMU, la cui disciplina viene rinnovata. Rimane invece ferma la disciplina della TARI (Tassa sui rifiuti).

In base alla nuova disciplina unica:

- l'aliquota di base è fissata allo 0,86% e può essere modificata, a determinate condizioni, con deliberazione del Consiglio Comunale;
- sono stabilite delle aliquote ridotte per abitazioni 'di lusso' adibite ad abitazione principale, per i fabbricati rurali ad uso strumentale, per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita e per i terreni agricoli;
- ulteriori aliquote saranno definite con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;
- per l'anno 2020, i Comuni potranno deliberare le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022, e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Tali delibere avranno effetto dal 1° gennaio 2020.

Riforma della riscossione degli enti locali (Art. 1, comma 784 e ss.)

Viene riformata la disciplina della riscossione dei tributi degli enti locali (province, città metropolitane, comuni, comunità montane, unioni di comuni e consorzi di enti locali), allineandola con la disciplina prevista per gli accertamenti erariali.

Tra le più rilevanti novità figurano le seguenti misure di 'potenziamento' della riscossione degli enti locali, applicabili agli atti emessi dal 1 gennaio 2020:

- gli enti locali possono emettere avvisi di accertamento esecutivi, sinora previsti solo per i tributi erariali. L'avviso di accertamento (ed il provvedimento di irrogazione delle sanzioni) devono contenere anche l'intimazione ad adempiere entro il termine di presentazione del ricorso;
- decorso tale termine, l'atto acquista efficacia di titolo esecutivo, senza che sia necessaria la notifica di cartella di pagamento o ingiunzione fiscale, e dopo ulteriori 30 giorni la riscossione è affidata al soggetto legittimato alla riscossione forzata.
- la riscossione è sospesa per 180 giorni, se è stata affidata ad un concessionario, o per 120 giorni, se viene effettuata dallo stesso ente che ha notificato l'avviso di accertamento, fatta eccezione per le azioni cautelari e conservative ed avvisi di accertamento divenuti definitivi;
- decorso un anno dalla notifica dell'avviso di accertamento esecutivo, l'espropriazione forzata deve essere preceduta dalla notifica dell'avviso di intimazione;
- è prevista una disciplina relativa alle dilazioni di pagamento;
- gli enti e i soggetti affidatari della riscossione si avvalgono delle norme in tema di riscossione coattiva previste per le imposte erariali (Titolo II del D.P.R. n. 602/1973).

IVA

Sterilizzazione clausole IVA (Art. 1, comma 3)

La Legge di Bilancio 2020 prevede la sterilizzazione per il 2020 degli aumenti delle aliquote IVA. Pertanto:

- non si applica alcun aumento delle aliquote IVA per il 2020;
- l'incremento delle aliquote IVA è posticipato come segue:
 - l'aliquota IVA ridotta passerà dal 10% al **12%** a partire dal **1° gennaio 2021**.
 - L'aliquota IVA ordinaria passerà dal 22% al **25%** a partire dal **1° gennaio 2021** e al **26.5%** a partire dal **1° gennaio 2022**.

I suddetti incrementi entreranno in vigore solamente qualora le c.d. 'clausole di salvaguardia' non saranno rispettate.

Territorialità IVA di servizi di locazione, leasing, noleggio di imbarcazioni da diporto (Art. 1, comma 725)

A partire dal 1° aprile 2020, il luogo della prestazione dei servizi di locazione, anche finanziaria (*leasing*), noleggio e simili, a breve termine, di imbarcazioni da diporto si considera al di fuori dell'Unione Europea (e quindi tali servizi non sconteranno IVA in Italia) qualora, attraverso adeguati mezzi di prova, sia dimostrata l'effettiva utilizzazione e l'effettiva fruizione del servizio al di fuori dell'Unione Europea.

Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2020, sarà emesso un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate per individuare le modalità e i mezzi per dimostrare l'effettivo utilizzo dell'imbarcazione al di fuori dell'Unione Europea.

Altre disposizioni IVA

Esportatori abituali

Dal 1° gennaio 2020 sono entrate in vigore le norme dettate dall'art. 12-*septies* del D.L. n. 34/2019 (v. nostro [Tax Alert del 2 luglio 2019](#)) in materia di dichiarazioni d'intento da parte degli esportatori abituali. Le principali novità sono le seguenti:

- l'esportatore abituale non ha più l'obbligo di consegnare al proprio fornitore (o alla dogana) copia della dichiarazione d'intento e della ricevuta di presentazione, nonché di annotare la dichiarazione d'intento in apposito registro.
- Il fornitore dell'esportatore abituale dovrà indicare nella fattura (e l'importatore dovrà indicare nella dichiarazione doganale) gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento. Il fornitore non ha più l'obbligo di indicare nella dichiarazione IVA gli estremi delle dichiarazioni d'intento ricevute, nonché di numerare le stesse e annotarle in apposito registro.
- Permane l'obbligo, in capo al fornitore dell'esportatore abituale, di riscontrare telematicamente sul sito dell'Agenzia delle Entrate l'avvenuta presentazione telematica della dichiarazione da parte dell'esportatore abituale, prima di effettuare le operazioni stesse. L'omissione di tale adempimento comporterà l'applicazione di una sanzione proporzionale dal 100% al 200% dell'imposta (in luogo della precedente sanzione, applicata in misura fissa, di ammontare compreso tra Euro 250 ed Euro 2.000).

Un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate dovrà disciplinare le modalità operative per l'attuazione delle predette disposizioni.

'Quick Fixes' e dichiarazioni Intrastat

L'Italia non ha ancora recepito le disposizioni sui c.d. 'Quick Fixes' (Direttiva 2018/1910, Regolamenti 2018/1909 e 2018/1912), né l'amministrazione finanziaria ha ancora fornito chiarimenti ufficiali in materia.

Vige attualmente incertezza circa la diretta applicabilità delle disposizioni relative a (i) non imponibilità delle cessioni intra-UE, (ii) transazioni 'a catena' e (iii) contratti di 'call-off stock'.

Le nuove norme circa gli elementi di prova del trasporto (Regolamento 2018/1912) dovrebbero invece già essere direttamente applicabili.

È altresì opportuno segnalare che in base alle predette disposizioni, l'iscrizione alla banca dati VIES, nonché la corretta presentazione delle dichiarazioni Intrastat, diventano requisito sostanziale ed essenziale per fruire della non imponibilità delle cessioni intracomunitarie.

Contatti

Studio Associato - Consulenza legale e tributaria

Tax Professional Practice Team

E: it-fm-tpp@kpmg.it

kpmg.com/it

kpmg.com/it/socialmedia

kpmg.com/app



Lettera informativa n. 1/2020

© 2020 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Denominazione e logo KPMG sono marchi e segni distintivi di KPMG International Cooperative ("KPMG International").

Tutte le informazioni qui fornite sono di carattere generale e non intendono prendere in considerazione fatti riguardanti persone o entità particolari. Nonostante tutti i nostri sforzi, non siamo in grado di garantire che le informazioni qui fornite siano precise ed accurate al momento in cui vengono ricevute o che continueranno ad esserlo anche in futuro. Non è consigliabile agire sulla base delle informazioni qui fornite senza prima aver ottenuto un parere professionale ed aver accuratamente controllato tutti i fatti relativi ad una particolare situazione.